



COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
 SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

OGGETTO: *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO
 AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*
DITTA: *FLY SRL*

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *03247300837-23052021-1424*
Prot. n. 10683 del 05/06/2021

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la documentazione prodotta dal sig. *Giannetto Gaetano*, n.q. di Legale Rappresentante della *Ditta Fly Srl* con sede legale ed attività produttiva *ubicata solo al p.t. di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. in C.da Campolino snc località Santa Lucia sopra Contesse - Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.138 part. 712 sub. 1 cat. D/07* ed intese all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività dedita al lavaggio di biancheria ed indumenti in genere oggetto del presente Nulla Osta, pervenute tramite il *Servizio SUAP* in data *17/06/2021 prot. n. 162490 e n. 162502*;

VISTA la successiva nota integrativa *prot. n. 290595 del 27/10/2021*;

VISTA la nota della *Città Metropolitana*, *prot. n. 30613 del 07/09/2021, introitata con nota prot. n. 243076 del 22/09/2021*, con la quale viene comunicata indizione di *Conferenza di Servizi asincrona*;

VISTA la *relazione tecnica* a firma del *Dott. Emanuele Alongi*, introitata con nota *prot. n. 162490 del 17/06/2021*, dalla quale si evince che "... il fabbricato è stato costruito con *Concessione Edilizia n. 2711/279 del 22/08/1968* ed è stata in seguito presentato il *progetto in variante ottenendo la Concessione Edilizia in data 02/09/1983 n. 7547/2711/279 bis*. A fine lavori della struttura è stato rilasciato *certificato di collaudo statico, ai sensi dell'art. 7 della L 05/11/1971 n. 1086, dal Genio Civile di Messina in data 30/09/1982 e Certificato di Conformità dall' Assessorato all'Urbanistica XI Ripartizione del 22/12/1983 n. 9816/CR...*" che, altresì, "... è stata rilasciata *la nota della X° Rip./ne Igiene e Sanità prot. n. 719/84 del 25/02/85 con la quale si è ritenuto che non sussistono cause di insalubrità. Che, successivamente, è stata rilasciata dal Sindaco di Messina, in data 20/03/1985, il Certificato di Agibilità ai fini Igienici ed Urbanistici ...*";

VISTA la relazione tecnica di *Valutazione di Impatto Acustico*, redatta dal *Dott. Carlo D'Arrigo (elenco ENTECA n 111)* in data 07/3/2018 ed introitata con *nota prot. n. 162490 del 17/06/2021*, dalla quale risulta:

- *Che la Fly Srl è una Lavanderia Industriale che opera in un locale sito al piano terra delle dimensioni di circa 1000 mq nell'area di C. da Capolino a S. Lucia Sopra Contesse di Messina, in una zona con bassa presenza abitativa;*
- *Che la zonizzazione acustica del Comune di Messina inquadra lo stabilimento della suddetta Ditta in classe area III (area di tipo misto). Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciale, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; che rientrano nella medesima classe le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;*
- *Che, in considerazione della classe di appartenenza, le immissioni rumorose nell'ambiente esterno della Ditta Fly non devono superare la pressione sonora di 60 dBA ed, in considerazione che l'attività viene svolta nel periodo diurno (ore 06.00 – 22.00), è invalente considerare il limite di 50 dBA per il tempo di riferimento notturno;*
- *Che nell'area in cui sorge la Fly Srl è presente una vegetazione naturale e spontanea che realizza, di fatto, una "barriera antirumore", cioè una struttura naturale, interposta fra la sorgente di rumore ed il possibile punto di ricezione, che intercetta la linea di visione diretta fra questi due punti e che contribuisce a ridurre le possibili immissioni rumorose. Ciò contribuisce ad isolare acusticamente l'area della Ditta di cui trattasi dal territorio comunale esterno;*
- *Che l'area in cui insiste il locale oggetto di indagine fonometrica, nonostante sia inserita in un'area verde, presenta un valore relativamente elevato di rumore residuo Lr, dovuto alla particolare posizione che la vede vicina ad altre attività umane, come la circolazione stradale, l'impiego di macchine agricole e, soprattutto, l'impianto autostradale. Infatti il livello di rumore residuo Lr è sempre compreso fra 57,0 dBA e 62,5 dBA, che, se bene rispetti il limite previsto dalla zonizzazione comunale è, comunque, relativamente elevato per una zona essenzialmente verde;*
- *Che dall'esame dei valori fonometrici misurati fuori dal perimetro ed indicati nella planimetria allegata, si riscontrano livelli di intensità sonora di immissione (La) confrontabili, simili, ai livelli del rumore residuo (Lr)*
- *Che dalle immissioni del rumore del traffico veicolare locale e/o autostradale si evidenziano nei rilievi dei livelli "minimi" che confermano come i rumori residui, presenti nei luoghi, si mantengano sempre a valori prossimi a quelli mediante la procedura fonometrica in Livello equivalente del rumore immesso La. Ciò evidenzia che il rumore, nell'ambiente esterno, è sempre dominato da altre sorgenti sonore estranee a quelle della Ditta valutata oggetto di N.O.;*
- *Che i livelli di intensità sonora, rilevati in presenza delle immissioni, sono all'interno dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale. Pertanto, l'immissione dovuta agli impianti della Ditta Fly Srl, non modifica il clima acustico dei luoghi perché il livello di intensità delle immissioni sonore rientra all'interno dei limiti assoluti di immissione nell'ambiente esterno ammessi dal Piano di Zonizzazione Acustico del Comune di Messina per l'area interessata;*

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

ESPRIME

Parere Ambientale Favorevole, ai sensi della L. 447/95, ai fini dell'esercizio dell'attività dedita al lavaggio di biancheria ed indumenti in genere da parte della Ditta Fly Srl, ubicata al p.t. di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. in C.da Campolino snc in località Santa Lucia sopra Contesse - Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.138 part. 712 sub. 1 cat. D/07 sulla base della documentazione prodotta e

PRESCRIVE

- *Che* la Ditta *si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza in considerazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Messina ed alla normativa di settore vigente* e che si dovrà uniformare alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione che saranno, in materia, emanate dalle competenti autorità, nei limiti temporali e con le modalità in esse stabilite;
- *Che* la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico in quanto;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* la Ditta esegui idonei interventi (ordinari e straordinari) di manutenzione all'impiantistica a servizio dell'attività, al fine di ridurre gli attriti e la conseguente rumorosità degli stessi;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente;

- **Che** il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa di settore vigente ed dalla classe di appartenenza, comporta, oltre alle sanzioni previste, la sospensione delle attività rumorosa e della autorizzazione all'esercizio dell'attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa nei tempi nei modi prescritti dalla legge;
- **Che** qualsiasi variazione dello stato di fatto riportato nella Valutazione di Impatto Acustico, invaliderà il presente provvedimento e renderà necessaria la richiesta di nuovo Nulla Osta Acustico;
- **Che** è necessario ed auspicabile che la Ditta provveda a presentare all'Autorità competente, tra due anni e successivamente ogni quatto anni a far data dal rilascio dell' AUA la Valutazione di Impatto Acustico.

Si fa presente che il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell' insediamento produttivo tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo a rumorosità e che il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)

Il Dir. Sez. Tecnica
(Ing. Salvatore Arena)